

**SI PROPONE**

- di autorizzare, ai sensi dell'art.175 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., la riduzione del canone del 50% concessorio dovuto per i mesi da settembre 2021 a marzo 2022, di cui verrà emessa nota di credito pari ad € 37.576,00 iva inclusa a seguito del pagamento di quanto ancora dovuto come di seguito riportato;
- di chiedere il pagamento di quanto ancora dovuto pari ad € 62.900,94 iva inclusa rispetto al debito originale di € 100.476,94 iva inclusa (Royalty periodo maggio 2021-marzo 2022 € 39.774,08, riaddebito utenze 07/05/201-31/12/2021 pari ad € 7.022,86 iva inclusa, canoni periodo settembre 2021- marzo 2022 pari ad € 16.104,00 iva inclusa al netto della nota di credito di cui sopra), entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento dal presente Provvedimento.


**Il Presidente**


**APPROVA**

— la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come formulata dal proponente.

Si dà mandato alla Dott.ssa Antonella La Barbera quale RUP della presente procedura, e all'Arch. Antonina Faraone a, quali DEC dell'affidamento, di provvedere a tutti gli adempimenti di legge consequenziali e connessi. Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo e se ne dispone la trasmissione al Servizio Amministrazione Contabilità e Bilancio per gli adempimenti consequenziali e connessi.

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano



	<b>FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'</b>  Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823 Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù
---	---

Provvedimento Prot n. 2022/366

del 06.05.2022

**Oggetto:** Affidamento quinquennale, con possibilità di rinnovo biennale, della concessione del servizio bar ubicato presso l'ospedale G. Giglio di Cefalù, ai sensi dell'art.60 del d.lgs.50/2016 s.m.i.- Accoglimento istanza di revisione canone concessorio a seguito della dichiarazione di stato emergenziale da pandemia SARS-COVID-2- periodo settembre 2021- marzo2022

<p><b>IL RUP</b> Dott.ssa Antonella La Barbera <i>Antonella La Barbera (06/05/2022)</i></p> <p><b>VISTO IL PROVVEDIMENTO</b></p> <p>L'Area Economico Finanziaria Conferma che gli ordinativi di spesa di cui al presente provvedimento sono in linea con il bilancio di previsione anno 2022</p> <p>Dott. Antonio Di Maggio <i>Antonio Di Maggio</i></p>	<p><b>IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b> ESPRIME <input checked="" type="checkbox"/> Parere Favorevole    Parere <input type="checkbox"/> Non Favorevole</p> <p>Dott. Gianluca Galati Casmiro <i>Gianluca Galati Casmiro 05.05.22</i></p> <p><b>IL DIRETTORE SANITARIO</b> ESPRIME <input type="checkbox"/> Parere Favorevole    Parere <input type="checkbox"/> Non Favorevole</p> <p>Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù Dr. Salvatore Vizzi Resp. f. U.O. di Economia <i>Salvatore Vizzi</i> 06/05/2022 Sigla prov. SR</p> <p><b>VISTO UFFICIO DI PRESIDENZA</b> Dott.ssa Maria Cucco <i>Maria Cucco</i></p> <p>In data 06.05.2022 nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù</p> <p><b>IL PRESIDENTE</b> Dott. Salvatore Albano <i>Salvatore Albano</i></p>
--	--

## PREMESSO:

- questa Fondazione con Provvedimento n. 379 del 07/05/2021 e contratto Prot. UP2021/3352U del 07/05/2021, debitamente pubblicati sul sito istituzionale, ha affidato per cinque anni, con possibilità di rinnovo biennale, la concessione del servizio bar ubicato presso l'ospedale G. Giglio di Cefalù, al Raggruppamento temporaneo di impresa formata dalla capogruppo Mandataria Innova spa e dalla Mandante Abathia Società Cooperativa, come di seguito dettagliato:
  - canone mensile in rialzo pari ad € 8.800,00 Iva esclusa, per un importo complessivo quinquennale offerto € 528.000,00 I.V.A. esclusa, di cui costo per manodopera pari ad € 325.828,54 e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad 7.395,23
  - la royalty sul fatturato del 10% per i primi 5 anni, e, in caso di rinnovo per ulteriori due anni, maggiorato di un altro punto percentuale;
  - Percentuale di sconto pari al 10% da applicare sul listino prezzi (Allegato B) riservato al pubblico
  - Percentuale di sconto pari al 10% applicata ai dipendenti sul listino esposto al pubblico.
- che nelle date 12/01/2022 e 19/01/2022 sono pervenute, da parte del Rti affidatario, comunicazioni con le quali la società Innova spa chiedeva la revisione delle condizioni originali del rapporto contrattuali (riduzione canone durante il periodo di esercizio provvisorio previsto all'art.7 del capitolato di gara, riconoscimento maggior onore per la fornitura agli operatori di mascherine FFP2, approvazione variante contrattuale in corso d'opera per emergenza Covid-19 con abbattimento canone del 60% fino a termine stato di emergenza proclamato dagli organi governativi)

## OSSERVATO AL RIGUARDO:

- che con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per la prima volta lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da SARS-COVID-2 e poi prorogato per tutto il 2020 e 2021, fino all'ultimo decreto-legge n. 221 che lo estende fino al 31 marzo 2022;
- che con l'attivazione dell'istituto contrattuale sopra citato è stata limitata al minimo la presenza del personale amministrativo, tecnico e sanitario in servizio presso la Fondazione, ove sono situati gli spazi affidati in concessione per il servizio in oggetto;
- che conseguentemente alla emanazione della normativa emergenziale sopra citata, Questa Azienda ha disposto con prot. Presidenza 2020/480 del 21/10/2020 ss.mm.ii. l'attivazione della modalità di telelavoro (smart working), riconcesso il 10/01/2022 fino al 28/02/2022;
- che l'adozione della misura di limitazione imposte sia ai pazienti che ai parenti, ha fortemente limitato l'erogazione dei servizi verso clienti esterni alla Stessa;
- che tuttavia la fruizione dei servizi resi attraverso la concessione in oggetto non è stata interrotta in quanto ritenuta essenziale e come tale esclusa dalle limitazioni previste dal DPCM del 11.3.2020 (art. 1 c.3) che pertanto non può dirsi, in termini assoluti, che la situazione di emergenza sanitaria, nonché l'emanazione da parte del Governo di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, abbiano impedito alla concessionaria il corretto adempimento dell'obbligazione, consistente nel pagamento del canone concessorio;
- che l'adozione della misura di limitazione imposte ha fortemente limitato l'erogazione dei servizi in parola ai dipendenti dell'Azienda considerata anche l'impossibilità di somministrazione verso clienti esterni alla Stessa;
- che l'attività in argomento comporta in capo all'aggiudicatario l'assunzione del relativo rischio di impresa e l'organizzazione dei mezzi e delle risorse umane in cui il "fattore rischio" è connesso all'incertezza del ritorno economico dell'attività;
- la giurisprudenza si è espressa esplicitando che "La redditività, per il concessionario, dell'attività convenuta con il concedente, proprio perché dipendente da canoni, prezzi o tariffe praticate nei confronti degli utenti del servizio, dipende inevitabilmente dalla curva della domanda del servizio proveniente dagli utenti e, dunque, è intrinsecamente esposta alle dinamiche del mercato. Tradizionalmente, infatti, quello di concessione si configura come un rapporto trilaterale nel quale, accanto col rapporto tra Amministrazione concedente e concessionario, si

colloca il "rapporto" del concessionario con la massa degli utenti che possono fruire del servizio, pagando un certo corrispettivo, mediante il quale il concessionario remunera i costi sostenuti per erogare il servizio stesso. Pertanto, la concessione di un servizio non può prescindere dal "rischio operativo" che si configura, in gran parte dei casi (e certamente nel caso in esame), come "rischio di domanda", il quale è legato ai diversi e oscillanti volumi di domanda provenienti dagli utenti, dai quali dipendono i maggiori o minori flussi di cassa di cui l'impresa può beneficiare" (da ultimo, TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 marzo 2020, n. 3371);

- in ogni caso, deve riconoscersi che la pandemia da Covid — 19 è da considerarsi, *factum principis*, la cui determinazione a priori, nel momento dell'indizione delle procedure di gara e di partecipazione alle stesse, non era prevedibile (in tal senso, Cons. di Stato, sent. n. 3653/2016, analogamente Delibera ANAC n. 267/2018 e da ultimo CGARS sent. n. 343/2019);
- Lo stesso art. 79 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, prevede che "l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale"
- Nelle concessioni dei servizi, il Codice degli appalti stabilisce all'art. 175, comma 1, lett. c) che le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione ove ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: "1) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza; 2) la modifica non alteri la natura generale della concessione".
- Parimenti nei contratti di appalto, viene in soccorso l'art. 106, comma 1, lett. c) in base al quale i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ove: "1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto".
- che per quanto confermato dalla delibera ANAC n. 540 del 1.7.2020, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. C) del Codice dei Contratti Pubblici "la particolare situazione di emergenza che sta interessando l'intero Paese costituisce presupposto giuridico idoneo a giustificare una variante in corso d'opera per circostanze imprevedute e imprevedibili"
- che l'art. 28 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 (Decreto rilancio), convertito con legge 17 luglio 2020, n.77, disposizione che si può applicare solo in analogia, contiene "Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici" e stabilisce che: "In caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente....., mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33%, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico-finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del codice)

## VALUTATO:

- che in data 28/01/2022 il Rup della procedura ha inoltrato al Direttore Amministrativo e al Presidente della Fondazione le proprie deduzioni argomentando sulla possibilità di accogliere o meno di ogni singola richiesta del Rti;
- che in data 06/04/2022 il Direttore Amministrativo, anche a seguito dell'acquisizione di parere da parte dell'Ufficio legale della Fondazione, ha dato mandato al RUP di verificare, tramite il Dec che è in possesso del fatturato del Rti per la determinazione della Royalty, la lamentata diminuzione degli introiti così come ogni elemento inerente la diminuzione degli incassi nel periodo di esercizio provvisorio;
- che in data 28/04/2022 il Direttore Amministrativo e il Presidente della Fondazione, a seguito della valutazione economica da cui si evince una riduzione degli incassi in misura media del 45% rispetto agli incassi medi mensili riportati nel Pef e ai successivi scambi con l'aggiudicatario Rti, approvano con nulla osta la richiesta di diminuzione del 50% dei canoni periodo settembre 2021- giugno 2022 unitamente alla necessità di saldare l'esposizione debitoria in essere;

per tutto quanto sopra riportato